

Le “nuove” collaborazioni autonome dopo i Decreti “Madia” e il Jobs Act autonomi

Università degli Studi di Genova

9 e 10 marzo 2026

Quadro generale – Art. 7 D.Lgs. n. 165/2001

5-bis. E' fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **esclusivamente personali, continuative** e le cui modalità di esecuzione siano **organizzate dal committente anche** con riferimento ai **tempi** e al **luogo** di lavoro.

I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono **nulli** e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del *Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

**Da
quando?**



Da luglio 2019
Art. 22, co.8, D.Lgs. n.
75/2017
e
art. 1, co. 1148, Legge n.
205/2017 (Legge di bilancio)

Quadro generale – Artt. 1 e 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 (Job's Act)

Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni

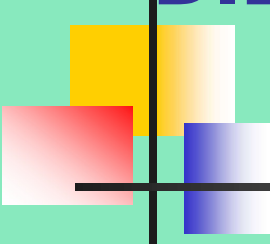
Art. 1. Forma contrattuale comune

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal **1° gennaio 2016**, **si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato** anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **esclusivamente** personali, **continuative** e le cui modalità di esecuzione sono **organizzate** dal committente **anche** con riferimento ai **tempi** e al **luogo** di lavoro.

Quadro generale – Artt. 1 e 2, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015 (Job's Act)



Modifica D.L. n. 101/2019

Art. 1. Forma contrattuale comune

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

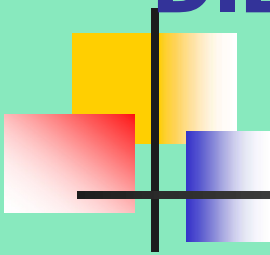


Si applica esclusivamente
al settore privato

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **prevalentemente personali**, continue e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. **Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.**

Quadro generale – Artt. 1 e 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 (Job's Act)



Problema:
si applica
alla P.A.?

Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

2. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

- a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b) **alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali** per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) alle **attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni**;
- d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Co.co.co - D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Jobs
Act

4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 ... non trova applicazione nei confronti delle medesime.
Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

Milleproroghe

Decreto-Legge n. 244/2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30-12-2016
Art.1, comma 8

L'art. 2, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015 è così riformulato:
"Dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1."

La Legge di bilancio 2018 ha prorogato il termine al 1° luglio 2019

Quadro generale – Artt. 1 e 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 (Job's Act)

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

omissis

- Da ultimo, il D.Lgs. n. 75/2017 ha radicalmente modificato l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e novellato il Jobs Act per la parte relativa alla P.A. prevedendo che

Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni

Quadro generale – Artt. 1 e 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 (Job's Act)

Collaborazioni etero-organizzate



Nel privato

Si applica la disciplina del
rapporto subordinato

Collaborazioni etero-organizzate

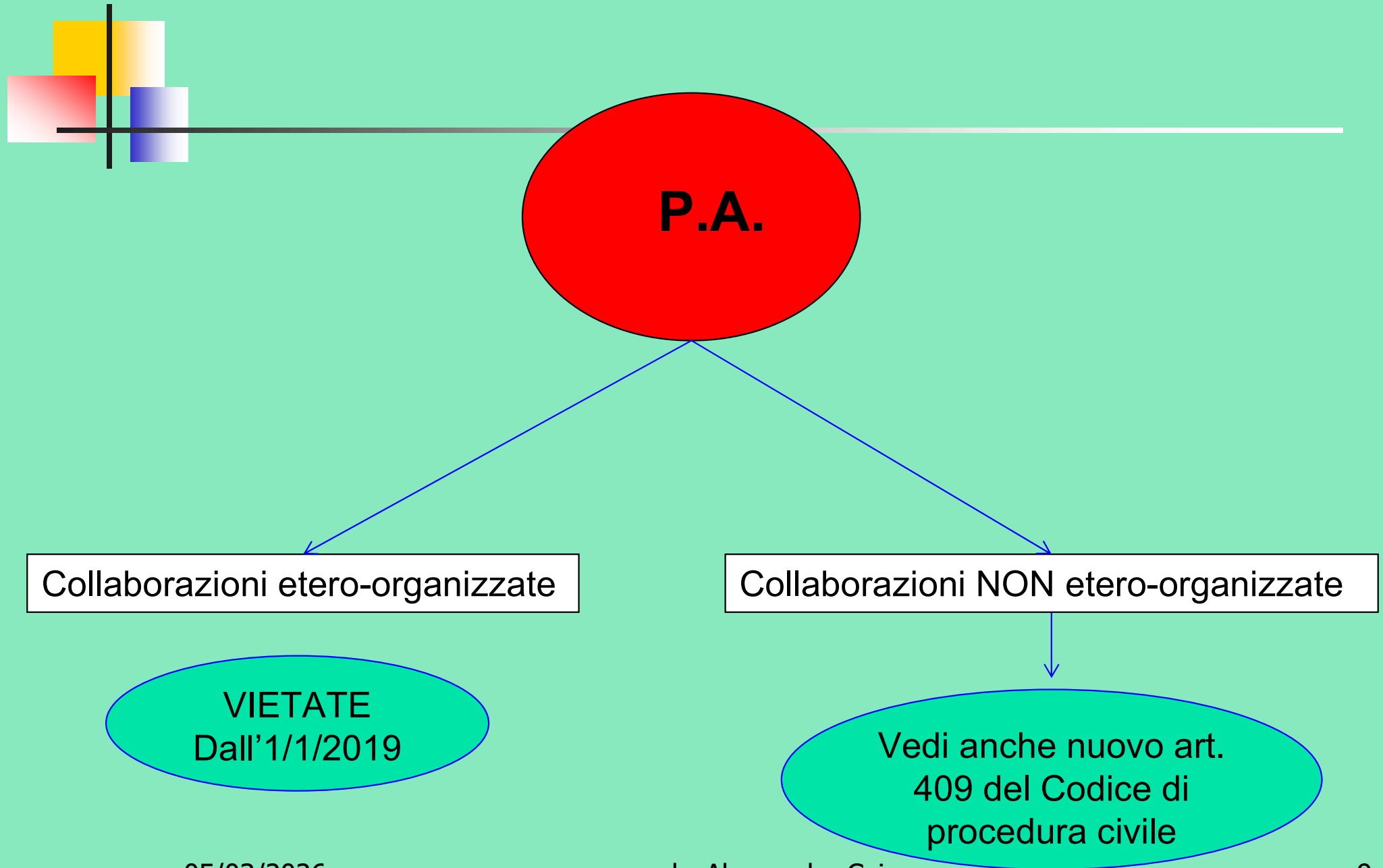


Nella P.A.

SONO VIETATE

dall'1/1/2019

Quadro generale



Quadro generale

Circ. Presidente Consiglio dei Ministri 3/2017

A seguito delle modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative, fermo restando il predetto divieto, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dalla stessa disposizione. (10)

«Nell'ambito degli incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, **contratti di collaborazione** che **non** abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all'[articolo 7](#), comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell'[articolo 7](#), comma 6 del medesimo decreto legislativo»

Quadro generale

Normativa
speciale

Circ. Presidente Consiglio dei Ministri 3/2017

Nota (10)

«In tale ambito si collocano e restano ferme le tipologie contrattuali previste in settori speciali, quali i **contratti per attività di insegnamento** di cui all'articolo 23, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; gli **assegni di ricerca** conferiti dalle università ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il rapporto d'impiego dei **tecnologi** a tempo determinato e dei lettori di scambio di cui, rispettivamente, all'articolo 24-bis e all'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; le attività di **tutorato** universitario di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le **collaborazioni a tempo parziale** alle attività connesse ai servizi e al tutorato da parte di studenti universitari di cui agli articoli 8, comma 6, e 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68»

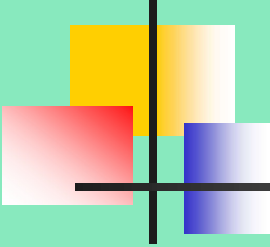
Quadro generale – Art. 7 D.Lgs. n. 165/2001

(aggiornato al D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017)

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per **specifiche esigenze** cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono

- Conferire esclusivamente incarichi individuali
- Con contratti di lavoro autonomo
- Ad esperti di **particolare e comprovata specializzazione anche universitaria** (requisito soggettivo)
- In presenza di alcuni presupposti...(requisiti oggettivi)

Quadro generale – Art. 7 D.Lgs. n. 165/2001



(aggiornato al D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017)

Requisiti soggettivi

1. Particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
2. Maturata esperienza nel settore

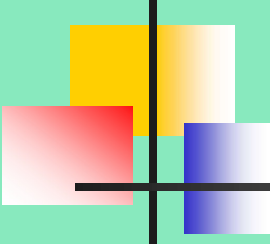
Quadro generale — Pareri Uppa 21 e 28.01.2008

da ultimo Corte Conti ER 241/2021

1° requisito soggettivo

- ❑ L'utilizzo dell'espressione «**esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria**» deve far ritenere quale **requisito minimo** necessario il possesso della **laurea magistrale** o del titolo equivalente ovvero laurea + altre specializzazione frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti **formalmente** dai rispettivi ordinamenti (es. laurea+master 1° livello)
- ❑ Le Amministrazioni non potranno stipulare contratti di **lavoro autonomo** con persone con una qualificazione professionale inferiore
- ❑ Il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, così come la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, porta a considerare la necessità di reperire **collaboratori che operano da tempo** nel settore di interesse.

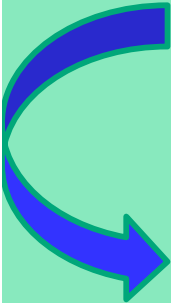
Quadro generale — Parere Uppa 21.01.2008



1° requisito soggettivo

❑ Tale requisito minimo, coordinato con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe all'interno dell'Amministrazione,

depone per



Impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per **attività ordinarie**, con la conseguente **illegittimità** dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti

“Il ricorso a contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di **funzioni ordinarie** o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente” – (D.L. n. 112/2008 ora **D.Lgs. n. 75/2017** con modifiche)

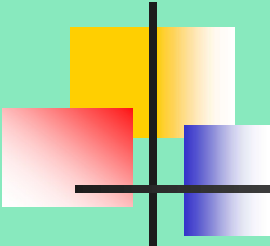
Quadro generale

**Divieto di
attività ordinarie**

La Corte dei Conti ha ritenuto **attività ordinarie** e come tali **non attribuibili** a soggetti esterni:

- la manutenzione ordinaria della rete informatica (C. Conti, sez. giur. Campania, 13 gennaio 2015, n. 14);
- l'assistenza e consulenza fiscale a carattere generale (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 4 giugno 2014, n. 104);
- l'inserimento dati in archivio informatico (C. Conti, sez. giur. Valle d'Aosta, 24 luglio 2014, n. 13);
- la collaborazione nella formazione e gestione del bilancio di previsione (C. Conti, sez. giur. Lazio, 24 febbraio 2015, n. 124);
- la custodia e guardiana dei locali (C. Conti, sez. giur. Sardegna, 13 maggio 2015, n. 88);
- l'attività di assistenza giuridica legale e stragiudiziale in materia urbanistica, edilizia, lavori pubblici e ecologia (C. Conti, sez. contr. Lombardia, 15 dicembre 2015, n. 460);
- l'emissione di pareri in questioni giuridico-amministrative in presenza di un ufficio legale nell'organizzazione dell'Amministrazione (C. Conti, sez. III centr. app., 10 agosto 2015, n. 409).
- la gestione della comunicazione dell'Ente (C. Conti, sez. giur. Campania, 13 gennaio 2015, n. 14);

Quadro generale — Art. 7, co. 6, D.Lgs n. 165/2001



1° requisito soggettivo

Particolare e comprovata specializzazione universitaria - DEROGA

Si prescinde dal requisito in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo

- professionisti iscritti in ordini o albi (D.L. n. 112/2008)
- soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali (D.L. n. 112/2008)
- soggetti che operino nel campo dell'attività informatica
- soggetti che operino a **supporto** dell'attività didattica e ricerca
- soggetti che operino per i servizi di orientamento al lavoro, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro

Ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (2° requisito soggettivo)

I presupposti – Art. 7, co. 6

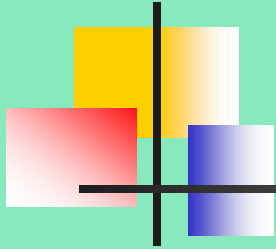
(aggiornato al D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017)

Requisiti oggettivi

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'Amministrazione deve avere “preliminarmente” **accertato l'impossibilità oggettiva** di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; **non** è ammesso il **rinnovo**; l'eventuale **proroga** dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati **durata, oggetto e compenso** della collaborazione.

Non è più previsto obbligatoriamente il “luogo”

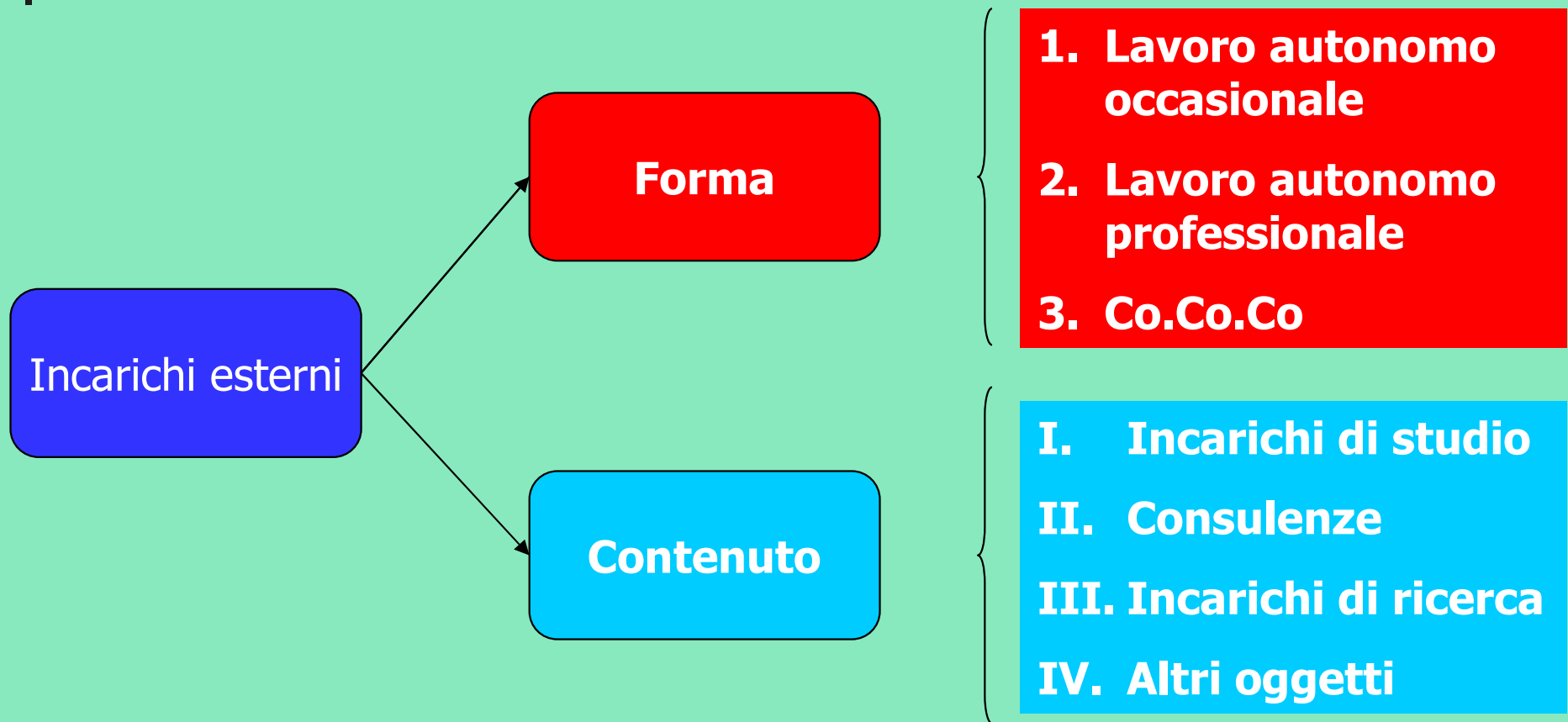
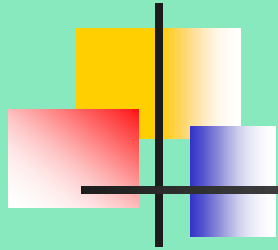
I presupposti – Corte dei conti



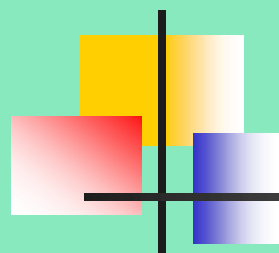
La giurisprudenza della Corte dei conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, aveva infatti elaborato nel tempo i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
- **inesistenza** all'interno della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento degli incarichi;
- durata
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione

Incarichi esterni



Incarichi esterni



CONTENUTO

I. Incarichi di studio

- 1. Lavoro autonomo occasionale
- 2. Lavoro autonomo professionale
- 3. Co.Co.Co

II. Consulenze

- 1. Lavoro autonomo occasionale
- 2. Lavoro autonomo professionale
- 3. Co.Co.Co

III. Incarichi di ricerca

- 1. Lavoro autonomo occasionale
- 2. Lavoro autonomo professionale
- 3. Co.Co.Co

IV. Altri oggetti

- 1. Lavoro autonomo occasionale
- 2. Lavoro autonomo professionale
- 3. Co.Co.Co

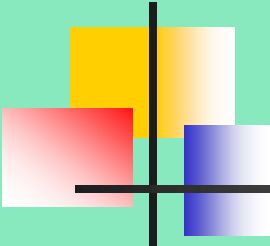
- Incarichi di studio
- Incarichi di ricerca
- Consulenze

Incarichi di studio

Sono individuati con riferimento ai parametri indicati dal DPR n. 338/1994 che determina il **contenuto** dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'Amministrazione.

Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi è la consegna di una **relazione scritta**

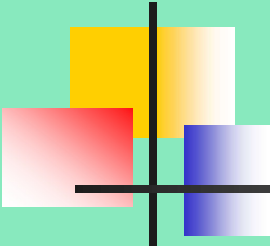
- Incarichi di studio
- Incarichi di ricerca
- Consulenze



Incarichi di ricerca

Presuppongono la preventiva definizione del **programma** da parte dell'Amministrazione

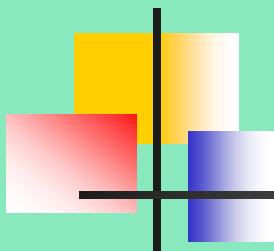
- Incarichi di studio
- Incarichi di ricerca
- Consulenze



Consulenze

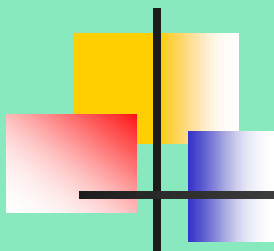
Si concretizzano in richieste di **pareri** ad esperti

- Incarichi di studio
- Incarichi di ricerca
- Consulenze



Il contenuto degli incarichi di studio, ricerca e consulenza coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229-2238 del Codice civile, **indipendentemente dalla qualificazione formale**

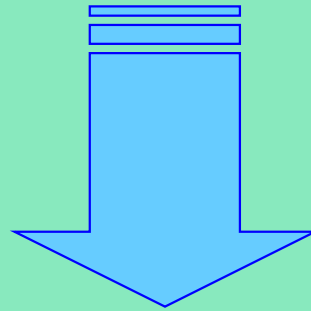
Norma di procedura



6-*bis*. Le Amministrazioni Pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,

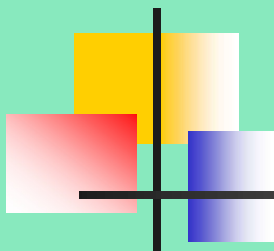
procedure comparative
per il conferimento degli incarichi

Comma 6-bis dell' articolo 7



La preventiva **regolamentazione** e **pubblicità** delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi a personale esterno.

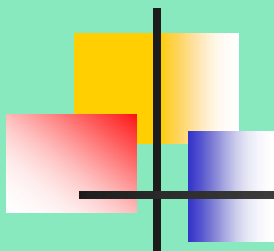
Norma di procedura - Deroga



6- quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis, 6-ter non si applicano

- ai componenti degli **O**rganismi **I**ndipendenti di **V**alutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009
- nuclei di valutazione
- organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, Legge n. 144/1999

Norma di procedura - Deroga

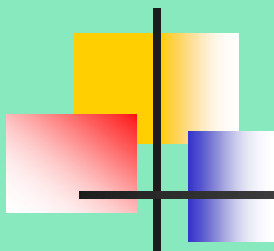


La disapplicazione dei commi 6, 6-bis e 6-ter va intesa come **disapplicazione delle norme procedurali** e non certo come deroga alla particolare e comprovata specializzazione universitaria.

Infatti:

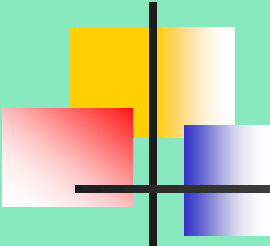
- indubbiamente l'oggetto della prestazione rientra nelle competenze di qualsiasi Amministrazione Pubblica, poiché il controllo e la valutazione dei risultati delle attività gestionali costituiscono principio generale (art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. n. 286/1999)

Norma di procedura - Deroga



- L'oggettiva impossibilità che le attività di controllo e valutazione siano svolte da personale interno deriva quasi automaticamente non tanto dalla carenza di professionalità, quanto piuttosto dall'ovvia esigenza che non vi sia conflitto di interessi tra valutato e valutatore
- Le funzioni di valutazione e controllo sono certamente rapportabili agli altri presupposti dei commi 6 e seguenti dell'art. 7: natura temporanea e altamente qualificata, predeterminazione della durata, luogo, oggetto e compenso

Norma di procedura - Deroga



Circolare UPPA n. 2 del 11 marzo 2008

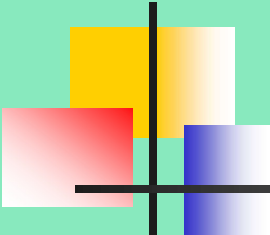
➤ Lavoro autonomo occasionale (LAO) che si esaurisce in una sola azione o prestazione, che comportano una **spesa equiparabile ad un rimborso spese**, come ad es.:

- partecipazione a convegni e seminari
- singola docenza
- traduzione e simili

Contra: Corte dei conti – Controllo preventivo. Caso Università Magna Grecia

Attenzione

Norma di procedura - Deroga

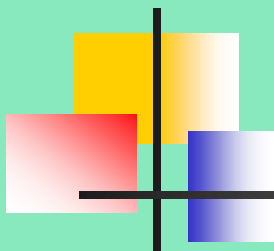


AFFIDAMENTI DIRETTI

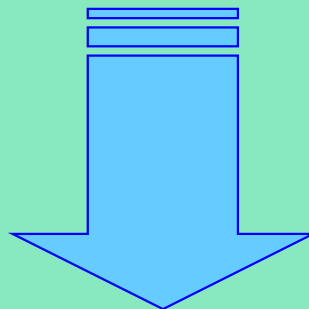
Il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, Deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012)».

Norme di procedura – TAR Puglia 19-2-2007

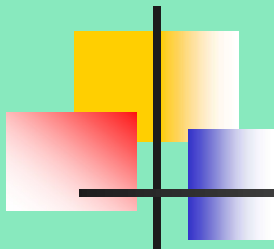


**Cosa accade se non si pone in essere
la procedura comparativa ?**



- Giurisdizione autorità amministrativa (TAR e Consiglio di Stato)
- Violazione di legge (art. 12 della L. n. 241/1990 e art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001)
- Annullamento atto di conferimento di incarico
- Censura Corte dei Conti in caso di controllo

Rassegna giurisprudenziale

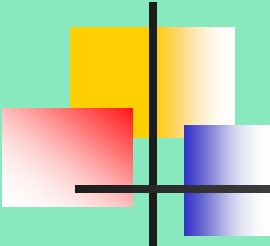


Sentenza n. 240 del 20 agosto 2012 – Sezione giurisdizionale per la Calabria

Il conferimento di incarichi all'esterno è consentito alla Pubblica Amministrazione solo allorquando **nell'ambito della dotazione organica non sia possibile reperire personale competente** ad affrontare problematiche di particolare complessità od urgenza. Con riferimento poi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è richiesto un ulteriore requisito fondamentale e cioè la **eccezionalità** e **temporaneità** della situazione cui far fronte.

Il Collegio **ha pertanto dichiarato l'illegittimità** di un incarico di Co.Co.Co. affidato per assolvere all'esigenza di fornire un **sostegno di carattere gestionale** e **manageriale** al costituendo Ufficio Relazioni Sindacali.

Rassegna giurisprudenziale



Divieto
di
rinnovo

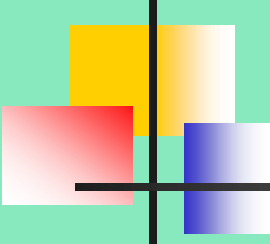
Deliberazione SCCLEG/3/2014/PREV (massima)

La Sezione ha ritenuto non conforme a legge il provvedimento con il quale la Scuola... ha attribuito il **terzo incarico allo stesso collaboratore** per lo svolgimento della **medesima prestazione**.

In proposito, difatti, l'art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, co. 147, della Legge n. 228/2012, pone il **divieto di rinnovo** dei contratti di collaborazione. Invero, tale divieto deve essere inteso **non solo** con riguardo al **soggetto** destinatario, **ma** anche e **soprattutto con riferimento all'oggetto** della prestazione poiché ciò che la norma mira a scongiurare è la ripetizione di un negozio giuridico precedentemente instaurato, seppure nuovo e autonomo rispetto al precedente, che riveli incontestabilmente l'assenza dei requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo dell'esigenza dell'Amministrazione.

D'altro canto, la Sezione con precedenti Delibere (nn.13/2013; 24/2011 e 26/2012) aveva già ritenuto **che non potessero essere stipulati contratti di collaborazione per rispondere a fabbisogni permanenti** dell'Amministrazione, a scapito di una progressiva e adeguata strutturazione dell'Ufficio in grado di curare l'attività lavorativa in questione.

Rassegna giurisprudenziale



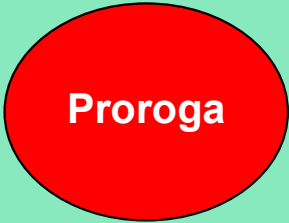
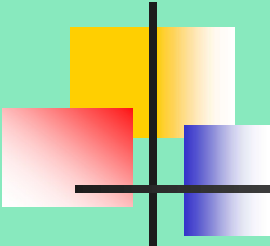
Divieto
di
rinnovo

Deliberazione n. SCCLEG/24/2011/PREV (massima)

In tema di rinnovo di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da parte dell'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro

I provvedimenti di rinnovo per ulteriori due anni dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa affidati dall'Università XXX, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività finalizzate all'adeguamento alle novelle normative intervenute XXX in materia di informatizzazione delle pratiche universitarie ed, in particolare, delle procedure di verbalizzazione degli esami di profitto, sono da ritenersi non conformi a legge, in quanto si tratterebbe di **nuovi contratti**, aventi il **medesimo contenuto dei precedenti**, affidati agli stessi collaboratori, **in assenza di qualsivoglia procedura comparativa** ed in quanto carenti del requisito della **temporaneità** che contraddistingue l'affidamento di incarichi ex art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

Rassegna giurisprudenziale

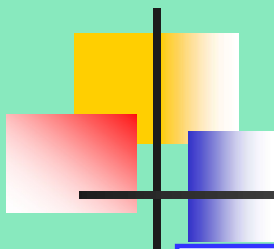


Proroga

Deliberazione n. SCCLEG/24/2013/PREV (massima)

L'art. 7, co. 6, lett. c, del D.Lgs.165/2001, secondo il quale l'eventuale **proroga dell'incarico originario è consentita in via eccezionale** al solo fine di **completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore**, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento d'incarico – **va interpretato** nel senso che per la prestazione aggiuntiva resa dal collaboratore in regime di **proroga va corrisposto un compenso aggiuntivo commisurato alla durata del rapporto ed alla entità del compenso in origine pattuito.**

Rassegna giurisprudenziale

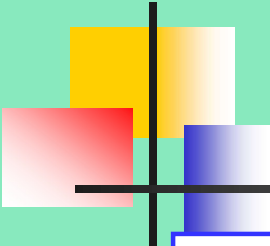


Deliberazione n. SCCLEG/23/2012/PREV (massima)

In materia di affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 da parte dell'Amministrazione delle Dogane ad un Avvocato dello Stato per la consulenza in via breve degli Uffici Centrali e di alcuni uffici regionali dell'Agenzia.

La Sezione ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del provvedimento di approvazione di conferimento **all'Avvocato dello Stato** (..) di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del D.Lgs. n.165/2001, per la consulenza ed assistenza legale, in via breve, degli Uffici centrali di...in quanto carente dei requisiti relativi **sia al necessario espletamento della procedura comparativa** per la scelta del soggetto professionalmente più adeguato ai requisiti fissati dall'Amministrazione conferente **sia alla temporaneità** dell'incarico che dovrebbe essere volto a sopperire ad **esigenze non durature** di professionalità altamente qualificate alle quali l'Amministrazione non possa far fronte con il personale in servizio.

Rassegna giurisprudenziale

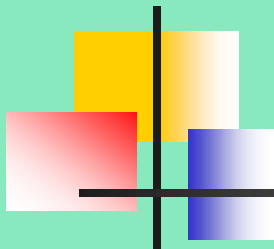


Deliberazione n. SCCLEG-17-2012-PREV (massima)

Ai fini della necessaria procedura comparativa ex art. 7, co. 6-bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, la circostanza che le attività conferibili con incarichi occasionali debbano essere necessariamente svolte da soggetti con elevata qualificazione specialistica e tecnica non esime l'Amministrazione dal ricorso a procedura comparativa per il conferimento dell'incarico. Tuttavia per **“procedura comparativa” non deve necessariamente intendersi il tradizionale schema della procedura concorsuale** (bando, commissione, selezione dei candidati, conseguente graduatoria) costituendo quest'ultima **solo una** delle modalità di possibile comparazione.

Il modulo comparativo può, pertanto, essere realizzato **anche attraverso** un accertamento condotto in concreto sull'**esame** di **documentati curricula**, purchè finalizzato a conseguire in massimo grado l'interesse pubblico. **La scelta finale** deve, comunque, essere operata all'esito di un confronto di professionalità che consenta **un'effettiva selezione** e la conseguente acquisizione di figure soggettive di assoluta e comprovata qualificazione.

Rassegna giurisprudenziale



Deliberazione n. SCCLEG/ 10 /2012/PREV (massima)

Ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione da parte di università o enti di ricerca, attraverso contratti di prestazione di opera in regime di lavoro autonomo, deve ritenersi **necessario l'espletamento della procedura comparativa**, come previsto dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ostandovi quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/08, trattandosi di provvedimento avente natura meramente interpretativa e non innovativa.

Pertanto, premesso che la citata norma (art. 7, co. 6-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) si limita a richiedere l'espletamento di una procedura comparativa senza precisare le modalità della stessa, deve ritenersi sufficiente che l'amministrazione pervenga alla stipula del contratto previo esperimento di una procedura idonea ad assicurare una trasparenza ed una **comparazione adeguata alla tipologia di contratto** che si andrà a stipulare.

Deliberazione n. SCCLEG/ 26 /2011/PREV (massima)

In tema di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità di provvedimenti di conferimento incarichi di collaborazione occasionale per lo svolgimento di **attività di docenza** da parte dell'IPRA.

Non sono da considerare assoggettabili al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti con cui l'ISPRA ha conferito incarichi di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di docenza, non essendo riconducibili, né sotto il profilo letterale, né sotto il profilo logico-sistematico, alle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 20 del 1994, in quanto, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Deliberazioni nn. 20/2010 e 12/2011), esulano dall'ambito del controllo medesimo.

Ed invero, la ratio delle citate norme contenute nelle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, è quella di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli incarichi conferiti ad estranei all'Amministrazione, di natura occasionale o continuativa, che siano volti ad integrare le professionalità già esistenti nelle Pubbliche Amministrazioni, nei soli casi nei quali non ci siano adeguate risorse interne necessarie per lo svolgimento di attività istituzionali. Ciò, al dichiarato fine del contenimento della spesa pubblica. (*SEGUE*)

Deliberazione n. SCCLEG/ 26 /2011/PREV (segue)

Nel caso degli incarichi di docenza, invece, l'Amministrazione non intende sopperire a momentanee esigenze di natura occasionale, né tanto meno conseguire utilità derivanti da collaborazioni di carattere continuativo, né, infine, acquisire risultati di studi o ricerche, ovvero di apporti consulenziali.

Con tali incarichi, invece, in relazione ad esigenze di istruzione o di formazione, si richiede a docenti universitari o a esperti particolarmente qualificati in specifiche materie, di svolgere una mera attività di insegnamento (di carattere universitario ovvero, più in generale, di natura formativa a favore di personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni), che si conclude nell'ambito dei corsi all'uopo previsti e **che non è riconducibile**, né sotto il profilo letterale, né sotto il profilo logico-sistematico, alle citate lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 20 del 1994.

La Sezione, pertanto, ha dichiarato di non esservi luogo a deliberare sui provvedimenti in questione, in quanto non assoggettabili al controllo preventivo di legittimità.

Rassegna giurisprudenziale

Docenza

Affidamento diretto

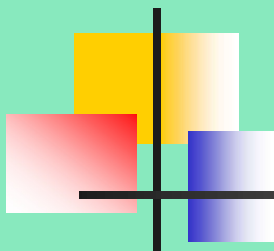
Corte dei conti ER - Deliberazione n. 65/2016/REG

La Corte, nel riformare il Regolamento incarichi di un Ente Locale, precisa (..)



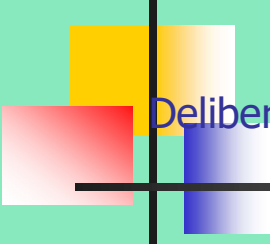
(lett. f) *"per prestazioni d'opera dirette alla **formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'Ente**, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 583, della Legge n. 269/2006 **ovvero** degli **amministratori** locali come individuati dall'art. 77, comma 2, periodo II, del D.Lgs. 2n. 67/2000"* - per quanto concerne **l'affidamento diretto** di un incarico avente ad oggetto una singola docenza, **occorre specificare che deve trattarsi di una singola giornata di formazione**;

Elementi del bando



- Particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (tranne deroghe)
- Comprovata esperienza nel settore
- Previsione di una ricognizione interna (bando rivolto anche a dipendenti interni a tempo indeterminato)
- Indicazione dei criteri (di massima) di valutazione
- Termine del bando
- Oggetto specifico e determinato dell'attività da svolgere
- Indicazione del termine o della durata della prestazione
- Compenso

Controllo successivo Corte dei conti



Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006.,

- *Deliberazione n. 7/IADC/2009 del 13/3/2009*
- *Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006*

Art. 1, comma 173 L.266/2005

Gli atti di spesa relativi ai commi **9, 10, 56 e 57** di importo **superiore a 5.000 euro** **devono** essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Controllo successivo Corte dei conti

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006.,

- Incarichi di studio
- Consulenze

- *Deliberazione n. 7/IADC/2009 del 13/3/2009*
- *Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006*

Art. 1, comma 173 L.266/2005

Comma 9:

Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per **studi** ed incarichi di **consulenza** conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

Controllo successivo Corte dei conti

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006.,

- Incarichi di studio
- Consulenze

- *Deliberazione n. 7/IADC/2009 del 13/3/2009*
- *Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006*

Art. 1, comma 173 L.266/2005

Commi 56 e 57:

- 56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per **incarichi di consulenza** da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
- 57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

Controllo successivo Corte dei conti

Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006.,

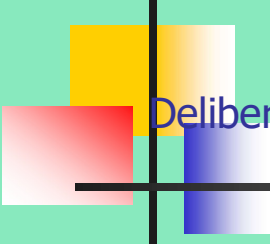
- Atti esclusi dall'invio alla Corte dei Conti

- *Deliberazione n. 7/IADC/2009 del 13/3/2009*
- *Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006*

Art. 1, comma 173 L.266/2005

- gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
- gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali il “medico competente” ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, l’”esperto qualificato” ex d.lgs. n. 230/1995”
- gli incarichi ex art. 110 TUEL (alta specializzazione) ed ex art. 90 TUEL (incarichi di diretta collaborazione)
- gli incarichi di addetto stampa, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 150/2000

Controllo successivo Corte dei conti



Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006.,

- Atti esclusi dall'invio alla Corte dei Conti

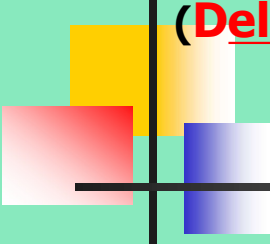
- *Deliberazione n. 7/IADC/2009 del 13/3/2009*
- *Deliberazione 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006*

Art. 1, comma 173 L.266/2005

- gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, in quanto estranei alla nozione di consulenza;
- gli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.)
- degli ex rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Controllo successivo Corte dei conti

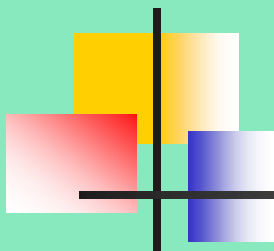
(Deliberazione n. 7/IADC/2009 del 13/3/2009)



- **Documentazione da trasmettere:** determina/delibera amministrativa e allegati (che impegnano l'Ente v/terzi). Compilazione scheda in excel
- **Modalità:** pec
- **Periodicità:** cadenza trimestrale

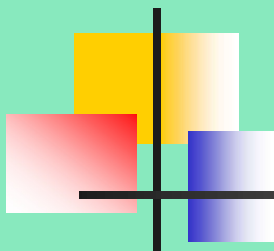
(v. Deliberazione n. 742/2009/VSGO)

Lavoro autonomo



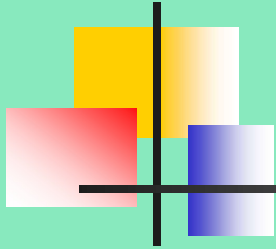
- Nel Codice civile viene data rilevanza (distinta e separata) al lavoro autonomo (art. 2222), contrapponendolo **da un lato** al lavoro subordinato (art. 2094) **e dall'altro** all'attività d'impresa (artt. 2082, 2195).
- La Suprema Corte di Cassazione ha più volte indicato che non esistono attività che possano definirsi di per sé appartenenti all'area del lavoro subordinato piuttosto che a quella del lavoro autonomo.
- L'attribuzione all'una o all'altra area dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione.

Lavoro autonomo



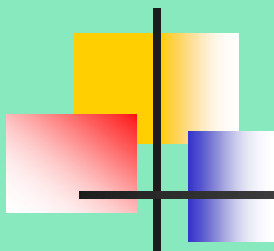
- Per il diritto ordinario, **il lavoro autonomo** è una prestazione lavorativa senza vincoli di subordinazione verso il committente. Il rapporto giuridico che si crea tra il prestatore d'opera e il suo committente è disciplinato dalle regole sul contratto d'opera (**art. 2222 e segg. del Codice civile**)
- Con il «contratto d'opera », infatti, una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con **lavoro prevalentemente proprio** e **senza vincolo di subordinazione** nei confronti del committente.
- Nella categoria del contratto d'opera è rinvenibile la sub-categoria del contratto d'opera «intellettuale » (artt. 2229 e segg. del Codice civile).

Lavoro dipendente



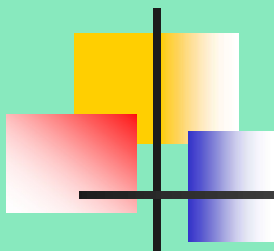
- Con il contratto di **lavoro dipendente**, invece, il lavoratore «si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle **dipendenze** e sotto la **direzione** dell'imprenditore » (art. 2094 del Codice civile).
- Ai sensi dell'art. 2094 del Codice civile, quindi, il **lavoratore subordinato**, nel rendere le sue prestazioni lavorative, è soggetto al potere:
 - direttivo;
 - organizzativo;
 - disciplinare del datore di lavoro.

Lavoro autonomo *(segue)*



- Nei **contratti d'opera**, invece, non si riscontra tale condizionamento, e giuridicamente, anzi, vi è **autonomia** del prestatore del servizio e completa estraneità rispetto all'organizzazione della controparte. Tale autonomia deve essere intesa da un lato come **auto-organizzazione della propria attività**, secondo i criteri discrezionalmente valutati come idonei al raggiungimento di un determinato risultato e dall'altro come **autonomia gerarchica** nei confronti del committente.
- Complessivamente, la connotazione peculiare del rapporto di lavoro autonomo consiste:
 - nell'aspetto della **personalità**;
 - in quello **dell'autonomia** nello svolgimento dell'incarico.

Lavoro autonomo *(segue)*



❑ Nell'ambito della categoria del «lavoro autonomo» (*genus*), è comunque possibile distinguere diverse sottocategorie (*species*). Esaminando la materia **in un'ottica anche fiscale**, si possono differenziare **tre principali gruppi di «lavoro autonomo»** e quando si intende conferire un incarico occorre accertarsi della sua precisa natura:

a) lavoro autonomo che deriva dall'esercizio di arti e professioni;

b) lavoro autonomo riconducibile a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c) lavoro autonomo consistente in attività non esercitate abitualmente dal prestatore.

Redditi di lavoro autonomo professionale

Definizione fiscale

TUIR, artt. 53 e 54

❑ “Sono redditi di lavoro autonomo (professionale) quelli che derivano **dall’ esercizio di arti e professioni**.

Per esercizio di arti e professioni si intende l’ esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo **diverse** da quelle indicate nel capo IV (**redditi d’ impresa**), compreso l’ esercizio in forma associata” (TUIR, art. 53, comma 1)”

Redditi di lavoro autonomo professionale

Definizione fiscale

TUIR, Artt. 53 e 54

I redditi di lavoro autonomo professionale, **ai fini fiscali**, sono quindi definibili come derivanti da un'attività avente tre connotati:

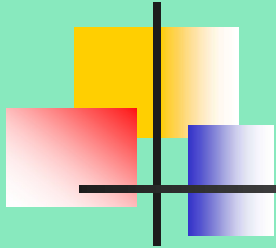
1. è un'attività svolta in modo **autonomo**
2. è un'attività **abituale**
3. è un'attività di natura **non commerciale**

Il primo (...) lo distingue dal lavoro dipendente

Il secondo (...) lo distingue dal lavoro occasionale

Il terzo (...) lo distingue dai redditi d'impresa

Lavoro autonomo professionale

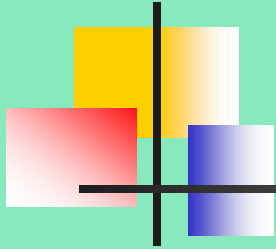


Le prestazioni di lavoro autonomo professionale sono quindi identificate quando il soggetto che le svolge **non** ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e si avvale di una propria organizzazione (non imprenditoriale) di lavoro, di **propri mezzi** e di **proprie strutture**, decidendo i **tempi**, le **modalità** ed i **mezzi** per la realizzazione di quanto richiesto dal committente.

Inoltre... occorrono i requisiti della “**professionalità** e **abitualità**”

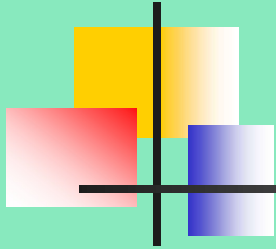
Ai fini fiscali (..) sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con **regolarità**, **sistematicità** e **ripetitività** una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo.

Redditi di lavoro autonomo professionale



- In genere rientrano le professioni che prevedono l'iscrizione ad un albo di categoria o il possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività (“professioni protette”)
- Analogo discorso per le professioni “non protette”

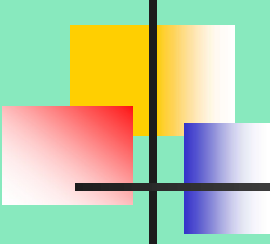
Lavoro autonomo occasionale (LAO)



Si può definire lavoratore autonomo occasionale, anche con riferimento al disposto *dell'art. 2222 del Codice civile*, colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

Tuttavia ...

Lavoro autonomo occasionale (LAO)

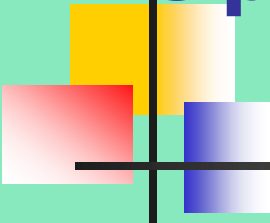


Un'attività di lavoro autonomo è occasionale se **non** viene esercitata **abitualmente** e **professionalmente**.

Ai fini fiscali i requisiti di "professionalità e abitualità" sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con **regolarità**, **sistematicità** e **ripetitività** una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo.

I presupposti in oggetto non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale (cioè **accidentalmente** e **sporadicamente**).

Lavoro autonomo occasionale (LAO) e prestazione occasionale



Il **lavoro autonomo occasionale** (Lao) differisce rispetto alla definizione di collaborazione coordinata a **prestazione occasionale** (mini Co.Co.Co) in quanto è caratterizzato:

- ❑ dalla **manca**za di **coordinamento** con le esigenze dell'organizzazione del committente (il coordinamento è riferito sia ai tempi di lavoro che alla modalità di esecuzione del progetto o programma di lavoro: *Circ. n. 1/2004*, Ministero del Lavoro)
- ❑ dall'assenza di un inserimento di tipo funzionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

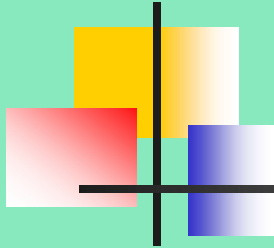
segue

Lavoro autonomo occasionale (LAO) e prestazione occasionale

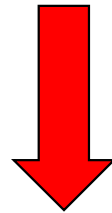
- ❑ dal carattere prettamente episodico dell'attività;
- ❑ dalla completa autonomia del lavoratore nei **tempi** e **modalità** di esecuzione della prestazione.

Le prestazioni di lavoro occasionali – CPO

Art. 54-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 conv. in L. n. 96/2017



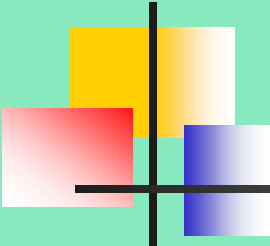
- La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire **prestazioni di lavoro occasionali** con (..)



il Contratto di prestazione occasionale (cpo)

Le prestazioni di lavoro occasionali – CPO

Art. 54-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 conv. in L. n. 96/2017

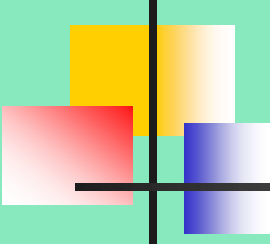


Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le **attività lavorative** che vengono rese **nel rispetto** delle **previsioni** che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- a) **per ciascun prestatore**, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro** - art. 54-*bis*, co. 1, lett. a);
- b) **per ciascun utilizzatore**, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro** - art. 54-*bis*, co. 1, lett. b);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro** - art. 54-*bis*, co. 1, lett. c).

Le prestazioni di lavoro occasionali – CPO

Art. 54-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 conv. in L. n. 96/2017

- 
- Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-*bis*, co. 5).
 - Il prestatore ha diritto al **riposo giornaliero**, alle **pause** e ai **riposi** settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Vedi Circ. INPS 107 del 5 luglio 2017

Collaborazioni coordinate e continuative

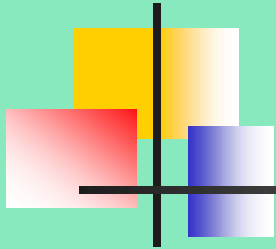
Aggiornato dall'art. 15 della L. 22 maggio 2017 n. 81 – Jobs Act autonomi

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa appartengono al tipo legale **lavoro autonomo** e **sono individuabili argomentando dall'art. 409** (*Controversie individuali di lavoro*) del Codice di procedura civile n. 3, secondo cui:

“Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1)
- 2) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed **altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera **continuativa** e **coordinata****, prevalentemente **personale**, anche se non a carattere subordinato; **la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa** (*Jobs Act autonomi L. n. 81/2017*)

Co.Co.Co - Giurisprudenza

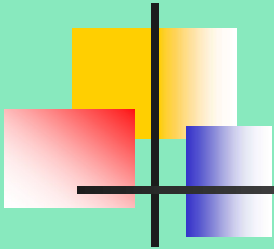


In base all'art. 409 del Codice di procedura civile perché si possa configurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, attesa l'indeterminatezza della categoria, non è indispensabile un'esatta qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, essendo sufficiente accertare che in esso siano ravvisabili **congiuntamente** i seguenti elementi:

- ☐ continuità
- ☐ coordinamento
- ☐ prevalente personalità

(Cass. Civ. 19 aprile 2002, n.5698; Cass. Civ. 20 agosto 1997, n.7785; Cass. Civ.26 luglio 1996, n. 6752; Cass. Civ. 16 gennaio 1996, n.413; Cass. Civ.5 maggio 1999, n. 4521; Cass. Civ. 7 novembre 1995, n. 11581)

Co.Co.Co - Giurisprudenza



Continuità

- ☐ Sussiste quando il rapporto si concretizza in una prestazione d'opera di **durata**, ma anche quando, al di fuori di questi rapporti, vi sia comunque una **reiterazione non occasionale di prestazioni istantanee** destinate a soddisfare un interesse durevole del committente
- ☐ Viceversa, il predetto requisito è da intendersi escluso in ipotesi di prestazione unica a esecuzione istantanea, occasionale e quindi destinata a non ripetersi nel tempo

Cass. Civ. 19 aprile 2002, n. 5698; Cass. Civ. 26 luglio 1996, n. 6752

Co.Co.Co – Giurisprudenza ante Jobs Act autonomi (L. n. 81/2017)

Coordinamento

La **giurisprudenza** individua il requisito del coordinamento quando:

- ☐ il lavoro svolto dal prestatore d'opera sia **strutturalmente** e **funzionalmente** in relazione con l'attività svolta dal committente (si realizza con l'inserimento funzionale del parasubordinato nell'organizzazione economica del committente)
- ☐ in modo da collegarsi con gli interessi e l'organizzazione produttiva di questo
- ☐ sicché l' "*opus*" realizzata rappresenti il risultato della loro collaborazione

Cass. Civ., Sez UU., 22 febbraio 1994,n.692; Cass. Civ. 5 giugno 1989, n. 2698

Co.Co.Co - Giurisprudenza

Prevalente personalità

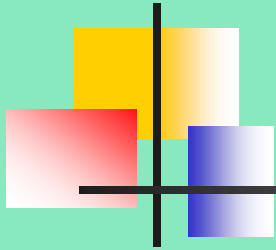
La prevalente personalità della prestazione di ha quando questa, nell'economia generale dell'attività svolta, sia più importante rispetto all'apporto di:

- ☐ eventuali collaboratori (anche subordinati)
- ☐ rivesta maggior rilievo rispetto al capitale impiegato

La Cassazione talora aggiunge che la **personalità della prestazione sussiste fino a quando l'opera non risulti spersonalizzata nell'organizzazione data al lavoro assunto in obbligazione**

Cass. Civ. 3 giugno 1997, n. 4828; Cass. Civ. 15 aprile 1997, n. 3208

Co.Co.Co - Giurisprudenza

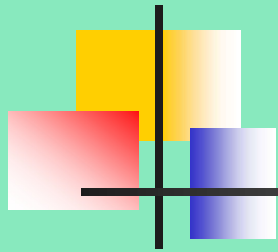


Conclusioni giurisprudenza

La categoria delle collaborazioni coordinate e continuative è una categoria “aperta” di rapporti, nella quale possono confluire tutte le prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo (ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche) purché caratterizzate dai requisiti della

- ☐ continuità
- ☐ coordinamento
- ☐ prevalente personalità

Nuove collaborazioni coordinate e continuative

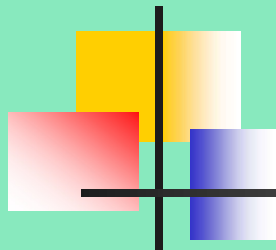


Art. 2,
comma 1,
Jobs Act

Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile

Il D.Lgs. n. 81 del 2015, applica dal 1° gennaio 2016 la disciplina del lavoro subordinato "anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni **di lavoro**, esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" (salve alcune eccezioni espresse)

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



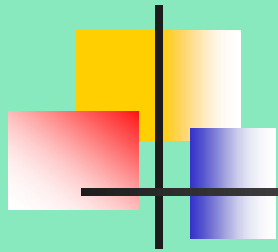
**Art. 2,
comma 1,
Jobs Act**

**Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile**

Questa formula può indicare:

- 1) una fattispecie di lavoro autonomo o parasubordinato
- 2) secondo un altro orientamento, invece, questa formula individua una fattispecie, "i rapporti organizzati dal committente anche con riferimento al tempo e al luogo di lavoro", che si colloca accanto alla fattispecie dei rapporti eterodiretti espressamente presi in considerazione dall'art. 2094 del Codice civile e, conseguentemente, integra l'area del lavoro subordinato
- 3) infine, secondo un terzo orientamento l'art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 finisce per positivizzare una serie di indici elaborati dalla giurisprudenza come indici di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato sussidiari rispetto al potere direttivo

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



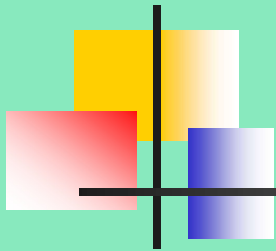
Art. 2,
comma 1,
Jobs Act

Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile

Tratti identificativi dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente

- 1) il carattere **esclusivamente** personale della prestazione;
- 2) la **continuità** della prestazione;
- 3) **l'organizzazione**, da parte del committente, delle modalità di esecuzione della prestazione, anche con riferimento ai **tempi** e al **luogo** di lavoro.

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



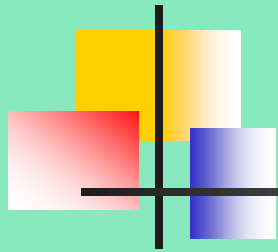
Art. 2,
comma 1,
Jobs Act

Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile

Tratti identificativi dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente

Il primo tratto è il carattere **esclusivamente** e non prevalentemente personale della prestazione, il quale implica che il collaboratore organizzato dal committente non può avvalersi, a sua volta, di collaboratori, nemmeno quando l'apporto degli stessi risulti suvalente rispetto allo svolgimento personale della prestazione da parte del collaboratore. L'eventuale apporto di uno o più collaboratori eliderebbe il requisito dell'esclusiva personalità della prestazione e sottrarrebbe pertanto il rapporto di collaborazione alla disciplina del lavoro subordinato, come pure l'esistenza di un'organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore (uso del proprio computer e del cellulare del proprio mezzo di trasporto per svolgere la prestazione di lavoro).

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



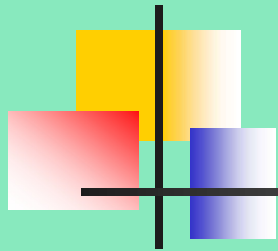
Art. 2,
comma 1,
Jobs Act

Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile

Tratti identificativi dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente

Il secondo tratto che viene in rilievo è quello della **continuità** delle **prestazioni di lavoro**, dove già si riscontra una modifica terminologica rispetto all'art. 409 n. 3 che usava il termine prestazione di opera. Il richiamo della norma alla prestazione di lavoro anziché alla prestazione di opera lascia intendere che ormai in queste cosiddette collaborazioni assume rilievo il lavoro in se e per se considerato, senza nessun riferimento all'*opus* e quindi al risultato.

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



**Art. 2,
comma 1,
Jobs Act**

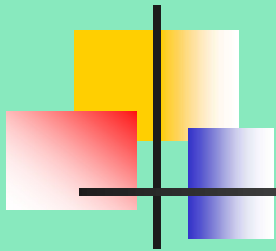
**Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile**

Tratti identificativi dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente

Il terzo tratto che viene in rilievo è, infine, quello della etero-organizzazione ad opera del committente delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Questo requisito - probabilmente il più importante e anche il più ambiguo - postula l'esistenza in capo al committente, anche in via di mero fatto, di un potere di etero-organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta dal collaboratore.

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



Art. 2,
comma 1,
Jobs Act

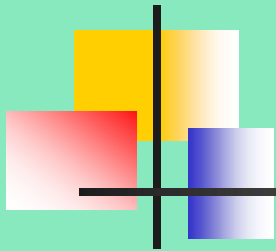
Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile

Tratti identificativi dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente

È bene sottolineare che ciò che rileva giuridicamente ai fini del Decreto **non** è un **generico potere di organizzazione** del committente ma un potere qualificato dal riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, nel senso che l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato si giustifica solo quando il committente abbia **il potere**, non solo all'inizio del rapporto ma anche di volta in volta nel corso del suo svolgimento, **di imporre** alla prestazione lavorativa svolta dal collaboratore le **modalità spazio-temporali** più congeniali al mutevole interesse dell'impresa.

E da questo punto di vista, già **si può escludere qualsiasi autonomia del collaboratore** nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



**Art. 2,
comma 1,
Jobs Act**

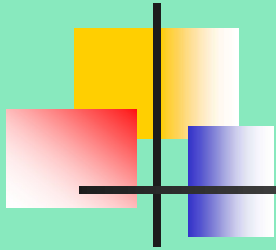
**Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile**

Tratti identificativi dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente

Coordinamento

Nuovo art. 409, n. 3, del Codice di procedura civile: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



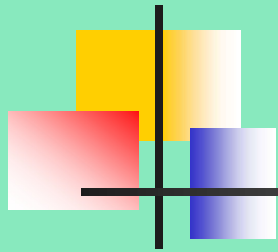
Art. 2,
comma 1,
Jobs Act

Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile

Tratti identificativi dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente

Ciò sta a significare che **nel lavoro autonomo coordinato e continuativo** il prestatore di lavoro, ferme restando le condizioni pattuite nel contratto, **determina unilateralmente** le modalità di **esecuzione della prestazione**.

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



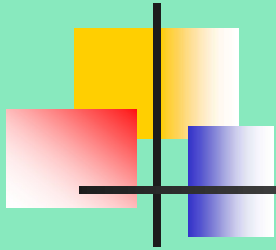
Art. 2,
comma 1,
Jobs Act

Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile

Tratti identificativi dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente

Questa formulazione dell'art. 409 del Codice di procedura civile aiuta a comprendere il **diverso oggetto** dell'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81 del 2015: infatti ai sensi di quest'ultima norma, l'organizzazione da parte del committente del tempo e del luogo dell'attività lavorativa è incompatibile con la determinazione consensuale di quelle stesse modalità ed esclude pertanto l'autonomia della prestazione

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



Art. 2,
comma 1,
Jobs Act

Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile

Tratti identificativi dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente

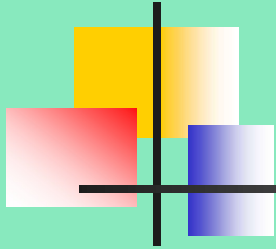
IN CONCLUSIONE

Bisogna rilevare che **l'art. 2, co. 1, del Decreto**, richiamando la tecnica dell'art. 409, n. 3, del Codice di procedura civile **individua una categoria di rapporti che difficilmente possono dirsi autonomi perché**

- l'organizzazione del tempo e del luogo di lavoro da parte del committente
- l'esecuzione esclusivamente personale della prestazione del collaboratore

richiamano alla mente alcuni degli indici proposti dalla giurisprudenza per qualificare come subordinato, in via sussidiaria rispetto al potere direttivo, i rapporti in questione.

Nuove collaborazioni coordinate e continuative

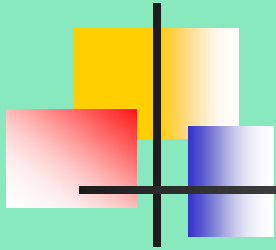


**Nuovo art. 409
del Codice di
procedura civile**

Il Jobs Act degli autonomi (Legge n. 81/2017) ha recepito il principio secondo cui «*la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa*» (articolo 15).

A differenza del lavoro subordinato, in cui il processo di continua e graduale determinazione della prestazione spetta al datore di lavoro mediante potere direttivo, e diversamente dalla collaborazione “**organizzata dal committente**” in cui l'esecuzione della prestazione aderisce alle esigenze, anche di *tempo* e di *luogo*, dell'organizzazione pur in assenza di poteri direttivi espliciti, **nella Co.Co.Co. si accentua**, dato il carattere “relazionale” del rapporto, **l'orientamento al risultato** affidato alla cooperazione tra creditore e debitore.

Nuove collaborazioni coordinate e continuative



Quindi nel caso delle collaborazioni ex articolo 409 del Codice di procedura civile, **il coordinamento non potrà sconfinare in atti organizzativi unilaterali**, né tantomeno nell'esercizio di poteri di direzione (pena la riqualificazione del rapporto nei termini della subordinazione), giacché al prestatore deve essere garantita **una sfera di discrezionalità esecutiva** che il committente non può invadere e che neppure gli eventuali condizionamenti organizzativi possono scalfire (pena il ricadere nell'ambito di applicazione del lavoro “organizzato” e, per questa via nel divieto).